



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

ARAG ASSICURAZIONI S.P.A.
Gruppo ARAG Assicurazioni

Integrazione al Fascicolo Informativo Famiglia Protetta vers. 7 Ed. 12/2010 relativa al Contratto di assicurazione di Tutela legale SINDACATO GS

La presente Integrazione al Fascicolo informativo, contenente modifiche a:

- a) Nota Informativa
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Modulo di proposta,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e la presente Integrazione.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Integrazione al Fascicolo Informativo:
14/02/2011

Integrazione alla Nota Informativa

La presente Integrazione annulla e sostituisce gli articoli sottoindicati della Nota Informativa relativa al Prodotto Famiglia Protetta vers. 7 Ed. 12/2010.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto può essere disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'assicurazione. Nel caso in cui ci sia un sinistro in corso, dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, è possibile recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi sempre con lettera raccomandata; in questo caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Si rinvia all'Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di polizza:

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- controversie di lavoro in qualità di lavoro dipendente
- difesa penale per delitti dolosi

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto.

Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente.

Si rinvia altresì all'Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione, Art. 19 - Prestazioni garantite per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia all'Art. 2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione, Art. 10 comma 2 – Insorgenza del caso assicurativo, all'Art. 20 – Esclusioni per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale, con le franchigie e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda al frontespizio di polizza, all'Art. 1 comma 1 – Oggetto dell'Assicurazione, all'Art.10 comma 5 – Insorgenza del caso assicurativo, Art. 19 – Prestazioni garantite delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite (per sinistro e senza limite annuo) € 20.000,00

Spese legali € 28.000,00

Importo rimborsabile € 20.000,00

ARAG Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

La Direzione Generale



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente integrazione alla nota Informativa:
14/02/2011

Integrazione alle Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto e del certificato di adesione

1. Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **non si rinnova tacitamente**.

3. Ogni certificato di adesione pagato entro le ore 00.00 del 01/03/2011, ha copertura dalle ore 24 della data di pagamento, scadenza alle ore 00.00 del 01/03/2011 e **non prevede**

l'obbligo di disdetta. Si rinnova tacitamente, tramite il modulo di rinnovo, **se viene pagato entro le ore 24.00 del 31/03/2011** e scade, senza obbligo di disdetta, alle ore 00.00 del 01/03/2012.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto e del certificato di adesione

1. Le parti **possono disdire** il contratto e il certificato di adesione con lettera raccomandata almeno **2 (due) mesi prima della sua scadenza**.

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e **fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione**, le parti possono recedere dal contratto e da ogni singolo certificato di adesione **con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata**; in tale caso al Contraente e all'Assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto.

2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o il premio dell'appendice di rinnovo l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. Se l'assicurato non paga il premio di rinnovo entro il 31/03/2011, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

4. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

5. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità della polizza**.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**
- ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.** Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate o in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo** **sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Mod. FP Condgen 2009 – E290509
Convenzione Sindacato GS

Art. 18 – Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate all'assicurato, iscritto al Sindacato GS contraente, ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'iscritto al Sindacato GS contraente**.

Art. 19 - Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate nell'ambito del lavoro dipendente, **con l'esclusione di ogni vertenza inerente la Vita privata extraprofessionale, la proprietà e la circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni, la proprietà o la conduzione di immobili e con l'esclusione di attività di Lavoro Autonomo.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà all'assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.**

Nei casi in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Ad integrazione dell'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 20 – Esclusioni – lett. b) ed g).

3. Sostenere controversie individuali relative al **rapporto di lavoro dipendente**. A parziale deroga dell'Art. 20 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

Art. 20 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
- m) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- o) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- p) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- q) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

E02/2010Vers 7
Convenzione Sindacato GS

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente integrazione alle Condizioni di Assicurazione: 14/02/2011

Integrazione al Modulo di proposta

Mod. FP Condgen 2009 - E290509 / E02/2010 Vers 7 / AR0021/ Convenzione Sindacato GS - Frontespizio VERSIONE 2



CONVENZIONE TUTELA LEGALE "SINDACATO GS - DIPENDENTI GIUNTA PROVINCIA DI BOLZANO" VERSIONE 2

ARAG Assicurazioni S.p.A. alle Condizioni che formano parte integrante della presente polizza, assicura le prestazioni all'Assicurato fino al massimale di € 20.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.

DATI DI POLIZZA

Agenzia N° 0305	Polizza N° 11058120	Polizza/e sostituita/e
Durata del contratto dalle ore 24 del giorno 01/09/2010		alle ore 24 del giorno 01/03/2012
Il presente contratto non si rinnova tacitamente.		

DATI DI CONTRAENTE E ASSICURATO/I

Contraente SINDACATO GS		Indirizzo Via Virgilio, 9		
Località	Comune	CAP	Prov	Codice Fiscale / P.IVA
	BOLZANO	39100	BZ	94005950210
Assicurati Gli iscritti al Contraente come da elenco di seguito riportato e come da successive appendici mensili.				

PREMIO

	Rata alla firma	di cui imposte	%	Rate successive	di cui imposte
Premio TOTALE	€ 152,00	€ 26,64		€ 304,00	€ 53,28
	Data pagamento premio alla firma			Firma dell'Agente	

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 209/2005 e della Circolare Isvap n.303 del 02/06/1997 e succ.

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa ricevuta, acconsento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare espressamente il contenuto degli articoli: ART. 5 - Decorrenza e durata del contratto; ART. 6 - Dissoluta, recesso o anticipata risoluzione del contratto; ART. 10 - Insorgenza del caso assicurativo; ART. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale; ART. 12 - Fornitura dei mezzi di prova; ART. 13 - Gestione del caso assicurativo; ART. 18 - Soggetti assicurati; ART. 19 - Prestazioni garantite; ART. 20 - Esclusioni.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere ricevuto la documentazione informativa sia precontrattuale sia contrattuale ai sensi dell'art. 49 Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006; dichiara, altresì, di aver ricevuto e firmato il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto, inclusa la relativa dichiarazione, di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni Particolari di Polizza.

IL CONTRAENTE

ARAG Assicurazioni S.p.A. - La Direzione Generale

La presente polizza è redatta in tre esemplari ad un solo effetto

BRU - 23/02/2011 - Verona - FPv7 - E02/2010



ARAG Assicurazioni S.p.A. - Società a Socio Unico Sede e Direzione Generale: Viale delle Nazioni, 9 - 37135 VERONA Telefono: 045820411 - Telefax: 045820449 e-mail: arag@arag.it - www.arag.it
Capitale Sociale: € 18.000.000 (i.v.) Cod. Fisc. - P.IVA: 00243180239 Reg. Imp. Verona Nr. 00243180239 - R.E.A. Nr. 103734
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo tutela legale, con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1995 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1995 n.119).
ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. iscritta all'albo Imprese Ibride (1° iscrizione: 1.000/2) e raggruppata nel Gruppo ARAG Assicurazioni, iscritto all'albo Gruppi Assicurativi (1° iscrizione: 011).
La società ARAG S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG, comunicazione ai sensi dell'Art.2497 bis 1° comma C.C.

Pagina 1 di 1

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente integrazione al Modulo di proposta:
14/02/2011